

**Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento –
notifica - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13248 del 25/05/2017**

Avviso di accertamento - Regolare notificazione ad alcuni soltanto dei condebitori solidali -
Conseguenze - Notifica, o rinnovazione della notifica, agli altri condebitori, anche dopo la
scadenza del termine all'uopo stabilito - Ammissibilità - Ragioni.

Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati,
applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori
d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei
loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione
finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato,
lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni
soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso
l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza
per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla
sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13248 del 25/05/2017